



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio fallimentare

PREMESSA

La legge fallimentare nel testo attualmente vigente richiede al curatore sia di adempiere alle sue funzioni con la diligenza professionale richiesta dall'incarico ricoperto sia di espletare i doveri del proprio ufficio con celerità ed in termini contingentati (cfr. ad es. artt. 33, 87, 104 ter l.f.).

La legge fallimentare mira, infatti, non solo alla legalità e trasparenza delle procedure ma anche alla loro efficienza.

Ciò implica che coloro che ricoprono tale ufficio debbano avere una spiccata competenza professionale e che l'incarico non possa che essere svolto da professionisti che a ciò riservino un significativo spazio nella loro agenda professionale.

Tutti i professionisti che rivestono l'incarico di curatore presso l'intestato Tribunale sono, pertanto, invitati a espletare i doveri connessi alla funzione non solo con diligenza ma anche con la massima sollecitudine possibile, evitando inutili allungamenti dei tempi della procedura, che spesso si ripercuotono sulla loro efficacia.

Ove non si sentano di poter rispondere a tali criteri di diligenza ed efficienza, considerati irrinunciabili dai giudici delegati, sono invitati a non rendersi disponibili a ricoprire tale ufficio ed i curatori già nominati sono invitati a rinunciare all'incarico, anche al fine di evitare revoche da parte del Tribunale.

Ciò premesso, nell'ottica di individuare modalità di gestione delle procedure il più possibile omogenee, trasparenti ed efficienti, i giudici delegati ritengono necessario aggiornare le precedenti linee guida ed invitare i curatori ad attenersi alle seguenti:

LINEE GUIDA

(versione 2.1 –ottobre 2019)

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

1. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO (art. 29 l. fall.)

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina, il curatore comunica l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.) (il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione).

Il curatore al momento della accettazione dell'incarico procederà altresì a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 28 ult comma l. fall. che richiama l'art. 35 del d. lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 1 d. lgs. 54/2018, attenendosi alle indicazioni di cui alla separata circolare di questo tribunale sulle nuove incompatibilità inserite dal d. lgs. 54/2018 (visibile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_15090.zip).

Tutti i curatori nominati dopo il 25.6.2018 dovranno integrare la dichiarazione di accettazione dell'incarico già depositata rendendo altresì le dichiarazioni di cui all'art 35 del d. lgs 159/2011 introdotto dall'art 1 D. lgs 54/2018 e provvederanno parimenti a depositare in cancelleria la dichiarazione relativa ai rapporti con in magistrati del distretto di cui alla suddetta circolare (scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_15090.zip).

2. ADEMPIMENTI TELEMATICI

PEC del fallimento: In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

PEC del Curatore/commissario: Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1 comma 19, n. 2 bis della legge 228/2012.

Deposito telematico degli atti: Si ricorda che è obbligatoria l'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per tutte le procedure concorsuali con riferimento al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del

commissario liquidatore e del commissario straordinario ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Si ricorda che gli atti debbono essere depositati nel formato pdf nativo e che, comunque, per le modalità di deposito, si rimanda al Vademecum distrettuale PCT consultabile sul sito internet del Tribunale di Livorno (http://tribunale.livorno.it/allegati_sito/vademecum_dist_pct1.pdf).

Per gli atti per i quali il ministero abbia predisposto appositi moduli i sopra menzionati professionisti redigeranno gli atti attenendosi agli stessi e compilando tutti i campi dell'xml, così da consentire il popolamento dei corrispondenti campi del registro SIECIC.

Si ricorda che gli atti redatti senza l'utilizzo degli stessi sono rifiutati dalla cancelleria a partire dal 2 maggio 2019.

In occasione del **deposito di tutte le istanze** al Tribunale o al giudice delegato, il curatore avrà cura di:

- a) indicare se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO);
- b) specificare se la procedura disponga di fondi liquidi sufficienti, qualora sia richiesto impegno di spesa;
- c) allegare alla istanza tutti i documenti giustificativi (ad esempio nel caso di richiesta di pagamenti la fattura, o comunque il titolo giustificativo della spesa richiesta), accessibili direttamente dalla istanza mediante collegamenti ipertestuali;
- d) indicare il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore;
- e) allegare all'istanza, in formato .rtf, una bozza del provvedimento che il giudice è chiamato ad emettere (a titolo esemplificativo: ordinanze di vendita, decreti di trasferimento).

I curatori depositeranno telematicamente anche le istanze di liquidazione del compenso di cancellieri, stimatori, legali ed altri collaboratori (che depositeranno le loro istanze di liquidazione al curatore e non in cancelleria), unitamente al proprio parere di congruità.

3. RELAZIONI EX ART. 33 L.F.

RELAZIONE INIZIALE

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Atteso che, in ragione dell'esiguità del termine previsto, non sempre è possibile l'elaborazione della relazione completa, il curatore sarà comunque tenuto, entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, al deposito di relazione sommaria (cd. Pre-relazione), che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2). Redigerà e depositerà nel fascicolo della procedura mediante PCT in allegato alla stessa altresì il questionario allegato sub A alle presenti linee guida.

Nei 60 giorni successivi alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo il curatore depositerà la relazione finale, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente.

Nel redigere la relazione finale ex art 33 comma 1 l.f. il curatore avrà cura di seguire le indicazioni di cui al file allegato alle presenti linee guida sub B.

Entrambi i suddetti documenti saranno poi trasmessi dalla cancelleria alla Procura della Repubblica. Si ricorda che è necessario che il curatore motivi, seppure succintamente, le proprie asserzioni e che eviti l'uso di espressioni tautologiche quali: "*non si ravvisano i presupposti per ritenere ...*"

Nei casi nei quali emerga già in modo evidente la distrazione di beni e la possibilità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri, il curatore segnalerà nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione del fallimento, appena ne abbia conoscenza, al giudice delegato e alla Procura della Repubblica ogni fatto significativo come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi, nonché eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla fallita.

Si ricorda che a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento, nel minor tempo possibile (orientativamente **30-45** giorni), la Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione di una adeguata relazione ex art.33 L.F., porrà a disposizione

del curatore fallimentare, a mezzo Pec oppure mediante deposito telematico nel fascicolo tramite la Consolle del PM:

- a) l'elenco dei rapporti finanziari, estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe Tributaria (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni);
- b) gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- c) l'elenco degli atti registrati.

RELAZIONI PERIODICHE

Le relazioni periodiche ex art. 33) u.c. l.f. che il Curatore deve presentare ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, dovranno essere depositate attraverso l'evento "*deposito re/azione periodica* ", secondo il nuovo modello ministeriale: A partire dal 2 Maggio 2019 la cancelleria rifiuta atti non conformi al modello ministeriale.

In tali relazioni periodiche il Curatore indicherà le attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle attività che residuano e dunque delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), nonché dei tempi prevedibili per la chiusura della procedura.

Nel rapporto riepilogativo di cui all'art 33 comma 5° dovrà essere indicato quando è stato pagato il CU e l'imposta di registro.

Alla relazione periodica dovrà essere allegato l'estratto conto dei trimestri oggetto della relazione del conto corrente bancario intestato al fallimento.

Il curatore provvederà a depositare le relazioni periodiche in Cancelleria e le trasmetterà al comitato creditori unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali del relativo periodo.

Quindi a seguito del visto del Sig. Giudice nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le eventuali osservazioni da parte del Comitato dei creditori le invierà, unitamente a queste, al registro delle imprese ed a tutti i creditori ed ai titolari di diritti sui beni a mezzo PEC.

Nei quindici giorni successivi darà prova mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione di avere provveduto a tali adempimenti.

4. SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art. 34 l. fall.)

4.1 Rapporto bancario

A norma dell'art. 34 l.fall., il curatore (o altro ausiliario del Tribunale) apre un conto corrente presso una banca o un ufficio postale da lui scelti.

É comunque necessario che l'istituto di credito prescelto si sia impegnato a verificare la autenticità e validità della firma digitale del GD apposta sui mandati di pagamento secondo le indicazioni fornite dal Presidente del Tribunale direttiva in data 17.12.2018. Attualmente gli istituti resisi a ciò disponibili sono quelli indicati nel documento scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_22170.pdf .

Per i conti attualmente aperti, ove l'istituto di credito non si impegni per scritto a rispettare detta direttiva il curatore procederà immediatamente a chiudere il conto e trasferire, sul nuovo conto da aprirsi presso un istituto di credito che si adegui a tale direttiva, mediante bonifico bancario, le somme ivi giacenti, previa autorizzazione del GD ex art 34 l.f., come specificato nella suddetta direttiva in data 17.12.2018, ulteriormente integrata con provvedimento del 21.1.2019 (scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_21895.pdf) essendo già scaduto il termine indicato nella stessa.

In tal modo procederanno altresì i curatori che abbiano aperto libretti postali intestati alla procedura. Nel momento in cui viene aperto un conto corrente intestato alla procedura è necessario che il curatore (o CG. o liquidatore) ne dia comunicazione alla cancelleria del Tribunale, indicando specificamente:

- a) l'IBAN, del conto
- b) ABI, CAB e PEC della filiale presso cui è aperto il conto;
- c) Importo di apertura.

Ogni successiva operazione sul conto corrente deve essere comprovata. Pertanto il curatore provvederà a depositare:

- a) attestazione dell'avvenuto versamento sul c/c delle somme in entrata;
- b) fatture o altra documentazione (f 24 ecc.) relative ai pagamenti effettuati all'esito della autorizzazione del GD ex art 34 l.f..

Il curatore indicherà nella intestazione di tutte le comunicazioni relative alla procedura oltre al nome del curatore, al numero della procedura, al nome del giudice delegato anche il codice IBAN del conto corrente della procedura.

4.2 Prelevamento somme dal conto del fallimento.

Per procedere al prelievo delle somme, l'ausiliario del giudice avanzerà una richiesta di autorizzazione al prelievo. Nel compilare l'istanza il curatore utilizzerà l'apposito modulo ministeriale compilando tutti i campi dell'XSD.

Il giudice emetterà provvedimento telematico (eventualmente a mezzo di apposito "timbro") che costituirà titolo per ottenere il pagamento da parte della Banca, che prima di effettuare il pagamento dovrà controllare la genuinità della firma digitale apposta dal giudice sul provvedimento (vedi circolare del Presidente del Tribunale in data 30.10.2018 scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_14439.pdf) aggiornata in data 17.12.2018.

Qualora sia necessaria la determinazione della somma (liquidazione) da parte del giudice, l'ausiliario farà pervenire una richiesta di liquidazione.

I decreti che rendono esecutivi i piani di riparto conterranno l'esplicita autorizzazione al prelievo delle somme (come da piano) e, ove si tratti di piani di riparto definitivi, alla conseguente estinzione del conto.

Nel richiedere la dichiarazione di esecutività del piano di riparto il curatore indicherà analiticamente gli importi da pagare ai singoli creditori e **l'IBAN di ciascun creditore su cui fare il bonifico** così da consentire al G.D. di provvedere mediante apposito "timbro" e di facilitare il controllo da parte della banca.

Effettuati i pagamenti secondo il piano di riparto il curatore nei dieci giorni successivi depositerà la prova degli stessi e l'estratto conto del c/c della procedura (con prova della eventuale chiusura).

I pagamenti in esecuzione dei piani di riparto esecutivi saranno fatti dal curatore unicamente mediante bonifico bancario (come precisato nella circolare del Presidente del Tribunale in data 17.12.2018).

Pertanto i curatori avranno cura di contattare tempestivamente tutti i creditori insinuati per farsi dare l'IBAN sul quale effettuare il pagamento mediante bonifico bancario.

Ottenuta la liquidazione da parte del giudice chiederà con successiva istanza il prelievo della somma liquidata oltre agli eventuali accessori dovuti, che indicherà in modo analitico.

5. CONVOCAZIONE DEL FALLITO

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (nel caso di impresa individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti.

Nella convocazione il curatore evidenzierà che la mancata comparizione costituisce reato ai sensi dell'art. 220 l.f. in relazione all'obbligo imposto dall'art. 49 comma 2 l.f.

In caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 l. fall. segnalando che si ritiene integrato il reato di cui all'art. 220 l.f..

Il curatore provvederà a svolgere tutte le indagini necessarie al fine di rintracciare il fallito o il legale rappresentante della società fallita e provvederà a notificare agli stessi la convocazione mediante ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui il curatore, nonostante le ricerche effettuate, non abbia reperito i soggetti sopra indicati e la loro audizione sia ritenuta necessaria potrà chiedere al GD che gli stessi vengano rintracciati mediante la G.d.F. o C.C. e l'invito a comparire innanzi al curatore sia loro notificato a mezzo degli stessi ex art. 68 comma 3° c.p.c..

6. CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 l. fall.)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento chiedendone la consegna a sé ex art 48 comma 1 l.f.. Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso e-mail e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

Il curatore segnalerà al fallito persona fisica la sussistenza di detto obbligo imposto dall'art 48 1° comma l.f.

7. APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica;

Per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 2 l.f.).

Il verbale delle relative operazioni deve essere depositato in cancelleria.

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario. Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza).

8. REDAZIONE INVENTARIO (art. 87 l.fall.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà

redatto l'inventario nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l'inventario assistito dal Cancelliere ed, eventualmente, dallo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, l. fall.).

Redigerà processo verbale delle attività svolte, che dovrà essere depositato in cancelleria anche mediante PCT.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.).

L'inventario deve essere redatto anche se negativo: il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili.

9. CASSETTO FISCALE E RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili sia per la relazione ex art. 33 l.f. che per la ricerca di beni patrimoniali da inserire nell'inventario.

Inoltre il curatore al fine di procedere alla ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare potrà chiedere al Giudice delegato ex art 155 *sexies* disp att. c.p.c. di avere accesso alle banche dati di cui all'art 155 *quater* disp. att c.p.c.

10. COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 l.fall.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo Pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori.

Nella comunicazione di cui all'art 92 l.f. segnalerà ai creditori l'importanza di tale organo della procedura e dunque la opportunità di segnalare la disponibilità a farne parte (soprattutto da parte dei soggetti che vantino crediti di rilevante importo).

Segnalerà al G.D. i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che abbiano dato la disponibilità a ricoprire l'incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti e degli eventuali privilegi vantati e ciò anche nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire uno o più membri del comitato.

La manifestazione di disponibilità del creditore a far parte del Comitato dei creditori non costituisce

presupposto indispensabile per la nomina dello stesso quale componente del comitato. Nel caso di mancata disponibilità dei creditori nonostante tale avviso, il G.D., sentito il curatore, valuterà se è opportuno nominare comunque il Comitato dei creditori o se non sia più opportuno, per non rallentare le operazioni della procedura, non nominarlo e provvedere in via surrogatoria ex art 41 4° comma l.f..

Immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

La riunione dello stesso potrà avvenire anche a mezzo Skype o altro programma che consenta la effettuazione della riunione pur non in presenza o con altre modalità ritenute idonee.

Il curatore comunicherà al G.D. le modalità con le quali ha convocato il Comitato dei creditori e gli esiti della prima riunione.

Il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al G.D. di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).

Si ricorda che le determinazioni del Comitato dei creditori devono essere espresse e che, pertanto, il silenzio del comitato equivale a inerzia, non potendo ritenersi operare nella materia *de qua* l'istituto del silenzio assenso, con conseguente necessità in tal caso dell'intervento in via surrogatoria del giudice delegato.

Nel caso di mancata espressione del proprio parere da parte di uno o più membri del Comitato dei creditori il curatore segnalerà tale comportamento al G.D. per la sostituzione, indicando i creditori disponibili a far parte del C.d.C.

11. TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 l. fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento deve essere trascritta dal curatore, presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento. In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli o il numero identificativo dei natanti su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

La prova dell'avvenuta trascrizione dev'essere depositata immediatamente nel fascicolo telematico.

12. LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, su ogni singola pagina ove si tratti di pagine separate, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti dal G.D. operando il principio

dell'art. 41 4 comma 1. fall.

Sullo stesso saranno riportate giorno per giorno le operazioni compiute.

Copia del medesimo sarà allegata alla relazione periodica ex art 33 5° comma 1.f. nonché al momento del deposito del rendiconto finale.

13. ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA (art. 104 1.fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, 1.fall.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis 1.fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori. Nel caso in cui venga autorizzata comunicherà agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa.

14. RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. 1. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi, acquisita la autorizzazione del Comitato dei Creditori, nel termine di giorni trenta.

15. CONTENZIOSO E NOMINA DEI LEGALI

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, che si interrompono automaticamente ex art 43 comma 3 1.f., il Curatore valuterà l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art. 305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al Giudice Delegato la relativa autorizzazione.

Nelle procedure post riforma, è il Curatore che provvede direttamente alla nomina dei legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo, anche preventivo, affidato al Giudice Delegato (e al Comitato dei Creditori) sia in merito alla utilità e necessità di tali nomine al fine del perseguimento del massimo interesse per i creditori, sia in merito alla rispondenza delle nomine a criteri di correttezza deontologica (anche sotto il profilo di inesistenza di vincoli parentali o lavorativi con il Curatore), competenza, specializzazione, esperienza.

Il curatore dichiarerà pertanto di non avere alcun vincolo con il professionista scelto ed indicherà le ragioni che lo hanno indirizzato nella individuazione del legale prescelto.

Nel chiedere la autorizzazione alla costituzione in giudizio il curatore avrà cura di indicare la utilità

per la procedura di riassumere la causa, di intraprendere una nuova causa o di costituirsi in un giudizio intrapreso da altri.

Nel valutare la utilità per la procedura il curatore avrà cura di indicare non solo le ragioni giuridiche della posizione della curatela ma anche le concrete prospettive che la eventuale pronuncia favorevole alla procedura ha di essere eseguita (provvedendo a documentare la solvibilità della controparte) e ciò al fine di evitare di intraprendere giudizi inutili per la procedura e che si risolvono unicamente in spese che danneggiano i creditori insinuati.

Il curatore avrà cura di richiedere al legale della procedura di segnalare al giudice del procedimento, nel caso in cui verifichi una trattazione non spedita della causa, che le controversie in cui è parte un fallimento debbono essere trattate con priorità ex art 43 3° comma l.f..

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

16. AVVISO AI CREDITORI (art. 92 l.fall.)

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, , Agenzia Entrate, Entrate Riscossione, etc.), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l.fall.).

La comunicazione andrà effettuata a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, ovvero, in mancanza, a mezzo lettera raccomandata. Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Nella comunicazione il curatore avrà cura, al fine di agevolare il creditore nella compilazione della domanda e di non ritardarne la trattazione, di segnalare che il tribunale ha pubblicato sul sito del Tribunale linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e per la redazione del progetto di stato passivo, allegando alla comunicazione le stesse o riportando il relativo link.

17. PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (art. 102 l.fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l. fall., nell'eventualità in cui

non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 146 l. fall..

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 l.fall..

18. VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.fall.)

Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.

Depositerà, in allegato, un prospetto del progetto di stato passivo in formato .rtf che sarà inserito nel verbale d'udienza.

Nella redazione del progetto dello stato passivo, i curatori si atterranno **alle linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e per la redazione del progetto di stato passivo pubblicate sul sito internet del Tribunale di Livorno (scaricabili al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_17774.pdf), indicando specificamente le motivazioni nei casi in cui se ne discostino.**

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali osservazioni allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

Nel caso in cui il curatore preveda che in sede di verifica del credito possano sorgere contestazioni, è tenuto ad informare tempestivamente il giudice delegato per il più approfondito studio della domanda di ammissione, con preghiera, in tal caso, di depositare copia cartacea di cortesia delle domande con i relativi allegati e le osservazioni proposte.

Immediatamente dopo l'udienza di approvazione dello stato passivo, il curatore avrà cura di depositare telematicamente lo stato passivo approvato (al fine di consentire il riempimento dei campi dei creditori ammessi all'interno del Registro di Cancelleria SIECIC e successivamente consentire alla cancelleria di registrare su detto registro il verbale di verifica dello stato passivo).

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

19. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter l. fall.)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (Si ricorda ai curatori che ai sensi di tale

disposizione il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore e che i giudici delegati provvederanno a chiedere al Tribunale la revoca del curatore decorsi sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, senza che il curatore abbia depositato il programma di Liquidazione).

Il curatore terrà conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare – che:

a. Il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;

b. Nel redigerlo il curatore, in ossequio a quanto previsto dall'art 104 ter 2° comma lett. c, farà particolare attenzione alla valutazione della sussistenza di profili di responsabilità degli amministratori, sindaci ecc. della società, tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte e del Tribunale di Firenze sez. Imprese, un estratto delle massime dei quali sarà pubblicato nel sito del Tribunale.

c. Il programma deve anche contenere il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento (tranne che per determinati cespiti dell'attivo, per i quali il curatore è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano l'indicazione di un termine più lungo). Il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Pertanto il curatore avrà cura di indicare nelle note delle relazioni periodiche ex art 33 comma 5° l. fall. se i tempi previsti nel programma sono stati rispettati o, in caso contrario, evidenzierà in modo analitico i motivi dell'eventuale mancato rispetto dei termini.

d. Il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del G.D. ex art. 41 c. 4 l. fall.. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma.

e. Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art. 104 ter c. 7 l.fall. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

f. Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori. La rinuncia dovrà essere comunicata a tutti i creditori;

g. È possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art. 104 ter c. 5 l. fall.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non

indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate. Ciò si giustifica però solo in caso di sopravvenute esigenze e non costituisce alibi per il curatore a redigere il programma di liquidazione, che costituisce momento fondamentale della attività del curatore, con approssimazione.

h. Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

- 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.);
- 2) che la pretesa sia fondata, anche per apparire infondate le eventuali contestazioni avanzate stragiudizialmente dalla controparte per la cui valutazione il curatore potrà acquisire un parere legale;
- 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile. Al fine di compiere detta valutazione il curatore potrà chiedere, ove ritenuto necessario, al Giudice delegato ex art 155 *sexies* disp att. c.p.c. di avere accesso alle banche dati di cui all'art 155 *quater* disp. att c.p.c.

Il Curatore avrà cura di domandare che tali indagini sui registri immobiliari si estendano all'ultimo decennio per verificare, ad esempio, se sono stati compiuti atti che possono essere oggetto di domanda di revocatoria, simulazione, adempimento ecc.

20. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DI BENI (artt. 105 ss. l.fall.)

La vendita dei beni del fallito, si articola nelle seguenti fasi:

- 1) stima da parte di operatori esperti (tranne che per beni di modesto valore);
 - 2) adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati;
 - 3) utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all'acquisto.
- In ogni caso, il curatore effettuerà la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (art. 107 l. fall. che richiama l'art. 490 c.p.c.) e, allo scopo, egli è sin d'ora autorizzato ad avvalersi di soggetti esperti (es. Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. o altra società che fornisce tale servizio) per la pubblicazione e l'espletamento degli adempimenti connessi (comunicando la circostanza alla cancelleria ai fini dell'inserimento nel Registro SIECIC del nominativo della società) e conseguentemente a rifondere alla medesima società l'importo necessario al pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP stabilito ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, oltre commissioni bancarie.

Il curatore ha la più ampia autonomia nell'indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime.

Le vendite "a trattativa privata" effettuate direttamente dal curatore stesso senza previa pubblicità e senza alcuna previsione contenuta nel programma di liquidazione sono, quindi, vietate, salvo il caso di beni il cui valore sia indiscutibilmente modesto (articolo 105).

Il curatore specificherà nel programma di liquidazione le precise modalità di vendita che intende adottare, evitando espressioni generiche come «vendita a trattativa privata», «vendita mediante notaio», «vendita previa pubblicità», «vendita a mezzo dell'associazione notarile», ecc. indicando analiticamente le modalità con le quali intende procedere alla liquidazione;

LIQUIDAZIONE DI BENI IMMOBILI

- La stima deve essere compiuta da soggetti specializzati con il rispetto delle “direttive per gli stimatori” pubblicate sul sito del Tribunale di Livorno (sezione esecuzioni immobiliari scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_6998.pdf).

Nel redigere il programma di liquidazione ex art 104 *ter* l. fall. i Curatori, nel caso in cui nell'attivo fallimentare vi siano beni immobili, sono invitati a scegliere quale metodo preferenziale e, quindi, di ordinaria attuazione, lo schema di vendita senza incanto delegata al curatore, con modalità telematica asincrona, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, ovvero plasmata sulle disposizioni del codice di procedura civile.

Tale tipologia di vendita integra infatti una *procedura di vendita competitiva* idonea ad assicurare *la massima informazione e partecipazione degli interessati* grazie alla previsione di *adeguate forme di pubblicità*, in aderenza al disposto dell'art. 107 l.f., preservando altresì la segretezza dell'identità degli offerenti durante l'intero corso della gara e la trasparenza delle relative operazioni, sino all'aggiudicazione finale.

La scelta di tale modalità di vendita consente di avere:

- 1) un sistema incrementale di offerte spalmate in un congruo arco temporale, utile al più completo discernimento da parte dell'offerente;
- 2) una adeguata informazione pubblicitaria;
- 3) una conveniente trasparenza endoprocessuale;
- 4) regole prestabilite di selezione dell'offerente, prima, e dell'aggiudicatario, poi;
- 5) una assoluta apertura al pubblico.

D'altronde, la delega al curatore (legittimata dall'art.591 *bis* nel testo novellato dal D.L. 83/2015 convertito con modificazioni nella legge 132/2015) si concilia perfettamente con la previsione dell'art.107 l.f. (nel testo attualmente in vigore), la quale annette prevalenza alle procedure di vendita svolte direttamente dal curatore, ovvero sia dall'organo della procedura deputato per legge a

gestire tutta l'attività liquidatoria.

Per di più detta modalità, essendo plasmata sulla previsione di cui all'art 107 comma 2° l.f., consente risparmi per la procedura potendo in tal caso il decreto di trasferimento essere emesso al termine della procedura da parte del Giudice Delegato.

Resta ferma la facoltà dei curatori di prevedere, nel programma di liquidazione (o negli eventuali supplementi), nell'esercizio della discrezionalità loro attribuita dall'art. 107 comma 1° l.f., diverse modalità di liquidazione prevedendo ad esempio:

a) modifiche dello schema di vendita, derogatorie delle disposizioni direttamente attinte dalla disciplina delle esecuzioni immobiliari individuali e di seguito esposte, ove funzionali ad ottimizzare gli esiti della liquidazione (a titolo meramente esemplificativo: l'eliminazione dell'aggiudicazione al prezzo base ridotto di un quarto di cui all'art. 572, terzo comma, c.p.c.; la previsione del versamento rateale del prezzo; la previsione di attuare il trasferimento tramite rogito notarile, ponendo a carico dell'aggiudicatario le spese di rogito, ecc.);

b) che la vendita venga effettuata direttamente dal giudice delegato, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, laddove ricorrano specifiche ragioni, idonee a supportare detta opzione;

c) di affidare le operazioni di vendita a società specializzate di comprovata esperienza e convenienza economica da adeguatamente dimostrare al fine di giustificare la scelta (giusta comparazione di prezzi e prestazioni). In tal caso trattandosi di attività svolta mediante coadiutore ex art 32 l.f, di ciò non potrà che tenersi conto nella liquidazione del compenso.

Nel caso in cui il curatore scelga nel programma di liquidazione la vendita senza incanto con modalità telematica asincrona delegata al curatore, il medesimo, una volta approvato lo stesso da parte del CDC ed ordinata da parte del GD la esecuzione degli atti ad esso conformi, richiederà al GD l'emissione della ordinanza di vendita del bene o dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare allegando alla istanza in formato .rtf una bozza della stessa conformemente allo schema di ordinanza allegato in calce sub C ed il cui prezzo base sarà quello di stima.

A tale richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui all'art 567 comma 2° c.p.c. o la certificazione notarile richiamata da tale norma.

Per la "Disciplina della Pubblicità delle Vendite" e per la "Disciplina della Vendita" il curatore si atterrà, in quanto compatibili con le indicazioni di cui alle presenti linee guida, alle "Istruzioni per i delegati alle vendite nelle procedure esecutive individuali" approvate dai G.d.E del Tribunale di Livorno in data 28.2.2019 (versione 2.1 scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_13845.pdf) e alle successive modifiche delle stesse.

Una volta aggiudicato l'immobile e pagato il saldo prezzo il curatore chiederà la emissione del decreto di trasferimento da parte del G.D., in ossequio al disposto dell'art. 586 c.p.c. (contenente, quindi, l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli) e unitamente alla istanza provvederà a depositare una bozza in formato .rtf del decreto di trasferimento redatto uniformandosi al seguente schema (scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_13846.pdf), previe le opportune eventuali modifiche.

Segnerà altresì alla cancelleria se gli offerenti hanno o meno pagato il bollo uniformandosi a quanto disposto dal Presidente del Tribunale nel provvedimento in data 11.12.2018 (scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_21543.pdf)

In caso di adozione di modalità diverse da quelle previste dal codice di procedura civile il trasferimento del diritto non potrà avvenire mediante emissione del decreto di trasferimento ex art 586 c.p.c. da parte del G.D. ma dovrà avvenire mediante rogito notarile con spese a carico dell'acquirente.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 42 l.f. è affidata al curatore la custodia giudiziaria del compendio immobiliare appreso all'attivo fallimentare, da espletarsi altresì nel rispetto di quanto disposto dall'art. 560 c.p.c.

PROCEDURE IN CORSO

In tutte le procedure fallimentari in cui occorra procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di vendita immobiliare, indipendentemente dalla data di dichiarazione del fallimento, i curatori sono invitati ad adottare la procedura di vendita senza incanto del compendio con modalità telematica asincrona, sottoponendo previamente all'approvazione del Comitato dei Creditori o del Giudice Delegato un apposito supplemento del programma di liquidazione

Il curatore dovrà provvedere al primo "nuovo" esperimento di vendita entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione delle presenti direttive.

Per la "Disciplina della Pubblicità delle Vendite" e per la "Disciplina della Vendita" il curatore si atterrà, in quanto compatibili, alle "Istruzioni per i delegati alle vendite nelle procedure esecutive individuali" approvate dai G.d.E del Tribunale di Livorno in data 28.2.2019 (versione 2.1 scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_13845.pdf) e alle successive modifiche delle stesse.

L'avviso di vendita dovrà contenere le indicazioni di cui allo schema allegato sub D alle presenti direttive.

- Per la liquidazione dei beni immobili, che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima

della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art. 107 c. 6 l. fall.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario.

LIQUIDAZIONE DI BENI MOBILI

La modalità di vendita dei beni mobili che appare la più idonea a massimizzare il ricavato e contenere i costi è quella della gara telematica.

a) I curatori, pertanto, utilizzeranno la modalità della vendita telematica (salvo specifiche ragioni, relative a beni del tutto particolari, espressamente esplicitate in sede di programma di liquidazione) e dunque affideranno i beni per la vendita a mezzo di commissionario (cfr. art. 533 c.p.c.) a soggetto abilitato ad effettuare le vendite telematiche, in quanto dotato di struttura e mezzi idonei e dunque all'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa (istituzionalmente deputato per le vendite mobiliari ex art. 533 c.p.c.), oppure a Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., oppure, ad altra società nominata commissionario.

b) Nel caso in cui il curatore, per le specifiche ragioni di cui sopra, abbia proceduto a trattativa privata, e dunque abbia ricevuto offerta d'acquisto (che dovrà essere formalizzata come irrevocabile):

1. comunicherà ad un soggetto abilitato (v. punto a) l'offerta ricevuta tramite posta certificata, notiziando l'offerente.
2. il soggetto abilitato, qualora nei 15 giorni successivi alla comunicazione, abbia ricevuto offerte migliorative (che dovranno essere anch'esse formalizzate come irrevocabili), organizzerà una gara (di regola) mediante procedura telematica sull'offerta più alta.
3. la gara avrà come base d'asta la più alta offerta migliorativa ricevuta durante il periodo di cui al punto 2.
4. l'offerente originario dovrà essere notiziato dal soggetto abilitato del giorno, ora e luogo in cui si terrà la gara e delle modalità che saranno utilizzate.
5. qualora nel periodo di cui al punto 2. non siano pervenute offerte migliorative, l'offerta originaria si intenderà senz'altro accettata.
6. in ogni caso, la proprietà del bene sarà trasferita al momento del pagamento integrale del prezzo.

21. SPESE DI GESTIONE

I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art. 146 del d.p.r. n. 115/2002), in mancanza di fondi, con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento del contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito o anticipate. Sarà pertanto cura del curatore non appena avrà la disponibilità di fondi di chiedere al G.D. di essere autorizzato a pagare le spese prenotate e debito nonché a restituire le somme anticipate dall'Erario.

Sarà cura del Curatore precisare, in sede di presentazione delle istanze di liquidazione a favore delle persone la cui opera è stata da lui richiesta nell'interesse del fallimento, se il fallimento ha fondi, in che misura, se vi siano crediti in prededuzione ancora da soddisfare.

Si ricorda che l'art. 111-bis l.fall. prevede che i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto soltanto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Pertanto il curatore nel caso di richiesta non di mera liquidazione ma anche di pagamento di tali crediti prededucibili avrà cura di indicare gli elementi che fanno presumere che l'attivo fallimentare sarà sufficiente a pagare tutti i titolari di tali crediti.

Nel caso in cui la procedura non abbia fondi per pagare le spese di giudizio il curatore segnalerà ciò al G.D. ai fini della emissione da parte dello stesso del decreto ex art 144 del DPR 115/2002.

È tuttavia necessario che appena il fallimento ha i fondi necessari, ciò venga segnalato al G.D. ed al giudice del procedimento nel quale il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine della revoca del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che le spese anticipate o prenotate a debito dovranno essere pagate dal fallimento. (vedi art 146 4° comma DPR 115/2002).

22. RIPARTI PARZIALI

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell'art.113 l. fall. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo pec, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo pec di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo. Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco

dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

Una volta reso esecutivo il piano di riparto parziale i pagamenti saranno effettuati dal curatore unicamente a mezzo bonifico bancario. Sarà cura del curatore pertanto farsi comunicare dai singoli creditori il proprio IBAN.

A norma del novellato art. 39 l. fall., non sarà liquidato, salvo che non ricorrano giustificati motivi, alcun acconto al curatore, ove non preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

LA FASE FINALE

23. RENDICONTO FINALE DI GESTIONE e ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti. Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per relationem*.

Depositerà altresì la documentazione di spesa che giustifica gli esborsi indicati nel rendiconto. Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione abbiano presentato istanza di liquidazione (in genere professionisti) assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza (non potrà procedersi a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale). Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia a carico dell'Erario.

Il curatore, infine, dovrà sinteticamente riassumere tutte le principali fasi della procedura concorsuale e indicare gli atti di gestione/amministrazione compiuti e quelli che ha ritenuto di omettere, mettendo così in condizione il giudice delegato ed i creditori nella condizione di comprendere il generale andamento dell'intera procedura, anche al fine della liquidazione del compenso finale.

Il curatore avrà cura di depositare telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle pec (o, per il fallito, della raccomandata) inviate ai sensi dell'art. 116 c. 3 l. fall., o, in mancanza, le esibirà al G.D. in udienza.

Approvato il conto, il curatore richiederà la liquidazione del proprio compenso che costituirà credito prededucibile che sarà soddisfatto contemporaneamente al pagamento degli ulteriori creditori al momento del riparto finale, salva la possibilità per il curatore, per motivi eccezionali, che dovrà

specificamente indicare nella relativa istanza, di chiedere l'autorizzazione al prelievo anticipato del compenso.

Immediatamente dopo il provvedimento di liquidazione, il curatore depositerà la proposta di piano di riparto finale a norma dell'art. 117 l. fall. e lo comunicherà a tutti i creditori a mezzo pec. Allo scadere del quindicesimo giorno successivo all'ultima comunicazione effettuata, il curatore depositerà telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle pec, chiedendo al G.D. il decreto di esecutività del progetto di ripartizione e, immediatamente dopo aver pagato l'ultimo creditore, chiederà al Tribunale di dichiarare la chiusura del fallimento.

Il Curatore eviterà, come del resto per tutte le altre attività della procedura, di dilatare inutilmente i tempi necessari a compiere le suddette attività.

24. CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN PENDENZA DI GIUDIZI (art. 118 u.c. l. fall.)

AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma si applica alle cause cd. "attive" cioè ai giudizi già promossi dal fallimento allo scopo di conseguire poste attive da ripartire tra i creditori:

- si tratta delle cause aventi ad oggetto somme di danaro, ad esempio: azioni di recupero crediti, azioni risarcitorie per equivalente, insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti; azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del/i bene/i in comproprietà;
- rientrano nell'ambito applicativo della norma anche le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di inefficacia ex artt. 44, 64, 65, 66, azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall.), sempre che abbiano ad oggetto pagamenti o beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (per i quali la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass. Sent. n. 15123/14);
- non può procedersi invece a chiusura ex art. 118 c. 2 l. fall. nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente, essendo in tal caso necessaria attività ulteriore e diversa da quella di un mero riparto supplementare;
- l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva conseguente al vittorioso esperimento dell'azione, nonché alle azioni esecutive in cui il curatore subentra a norma dell'art. 107 l. fall.;
- nel caso in cui si sia scelta la via della costituzione di parte civile nel procedimento penale, la stessa deve essere già avvenuta;
- non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 nel caso in cui la controversia pendente costituisca l'unico attivo della procedura.

La norma deve ritenersi applicabile anche alle liti passive (per le quali era già possibile procedere a

chiusura anticipata ex artt. 113 e 117 l.fall.), in cui il Curatore sia resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e simili.

In tal caso, il Curatore, dopo la pronuncia di primo grado, chiude il fallimento e, se soccombente, accantona tutte le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti (ex art. 113, c. 1, n. 3, e 117, c. 2, l.fall.); se vittorioso in primo grado chiuderà la procedura senza effettuare alcun accantonamento.

La norma deve ritenersi applicabile anche al caso di:

- credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, nelle more della distribuzione;
- credito fiscale (es. per IVA) nell'attesa del pagamento da parte dell'Erario.

Procedimento

Il curatore, una volta terminate le operazioni di liquidazione, se il fallimento non può essere chiuso esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa:

1) lo comunicherà immediatamente al giudice delegato, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa e specificando:

- il tipo di causa ancora pendente e il valore della stessa;
- le ragioni per cui non appare possibile o conveniente ricorrere a soluzioni transattive, alla rinuncia agli atti del giudizio, all'abbandono della causa o delle cause, alla cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o alla cessione del credito giudizialmente contestato; i presumibili tempi di definizione;
- quale è percentualmente la probabilità che la causa abbia esito favorevole;
- l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa;
- le eventuali somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

2) ottenuto il nulla osta del giudice delegato, quantificherà l'entità delle somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati.

3) depositerà il conto della gestione nel quale si darà conto della chiusura in pendenza di giudizio/i, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto.

4) approvato il rendiconto e liquidato il compenso (il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore terrà conto dell'attività ulteriore, ma, in ogni caso, l'eventuale supplemento di riparto a chiusura avvenuta potrà legittimare il Curatore a chiedere un supplemento di compenso), presenterà

il progetto di ripartizione;

5) dopo la chiusura, il curatore provvederà a notificare il giudice delle cause pendenti, depositando apposito atto, che il fallimento è stato chiuso ex art. 118 c. 2 l.fall. e che, pertanto, permane la legittimazione processuale del curatore.

6) il curatore relazionerà ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso riferendo ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, ivi compreso il permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

25. MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEL CURATORE, DEL CUSTODE, DEL LO STIMATORE ECC.

Il curatore, il commissario giudiziale, lo stimatore ecc. dovranno utilizzare nel caso in cui esistano atti tipici messi a disposizione dalla piattaforma per la gestione delle procedure unicamente tali atti per la redazione dei medesimi.

Infatti l'uso dei modelli ministeriali consente il popolamento dei relativi campi nel SIECIC che pertanto potrà diventare strumento di estrapolazione di un sempre maggior numero di dati relativi alla procedura.

A partire dal 2 maggio 2019 la cancelleria rifiuta gli atti inviati non redatti con tali modalità.

Livorno, 23.10.2019

I giudici delegati

Il Presidente dott. Massimo Orlando



Dott. Franco Pastorelli



TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE FALLIMENTARE

QUESTIONARIO

allegato alla **RELAZIONE SOMMARIA**

EX ART. 33, COMMA 1, L.F. DEL CURATORE

(da depositare con le modalità previste per il PCT)

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA FALLITA:

NUMERO DEL FALLIMENTO:

DATA DI DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO:

1 comunicazione della sentenza da parte del curatore fallimentare a uffici postali a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa fallita (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.):

effettuata ai seguenti uffici postali: _____ ;

non effettuata per le seguenti ragioni: _____ ;

2 accesso alle sedi dell'impresa

2.1. accesso alla sede legale

effettuato in data _____ ;

non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

sede in locali di proprietà dell'impresa;

sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;

sede presso il seguente studio professionale / società di servizi:

impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa: _____ ;

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

effettuato in data _____ ;

non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

sede operativa in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;

sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____ ;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa: _____ ;

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

effettuato nelle seguenti date:

non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

esito:

sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;

sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti: _____ ;

non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/ delle seguente/ seguenti imprese: _____ ;

3 acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:

completa: _____ ; non completa: _____ ;

scritture acquisite:

libro giornale aggiornato al _____ ;

schede contabili aggiornate al _____ ;

libro degli inventari aggiornato al _____ ;

libri IVA aggiornati al _____ ;

libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____ ;

libro contabilità di magazzino aggiornato al _____ ;

libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____ ;

libri sociali:

libro soci aggiornato al _____ ;

libro verbali assemblee aggiornato al _____ ;

libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al _____ ;

libro verbali collegio sindacale aggiornato al _____ ;
modalità di acquisizione: in formato cartaceo: _____ su supporto informatico: _____ ;
iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:
_____ ;
modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

4 richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della fallita (in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della fallita) :

- non effettuata perchè non necessaria; _____ ;
 non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della fallita: _____ ;
 effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: _____ ;
 effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti: _____ ;
 iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:
_____ ;

5. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato non effettuato per le seguenti ragioni:
 sono stati individuati atti registrati non sono stati individuati atti registrati

6. accesso al cassetto previdenziale

- effettuato non è stato effettuato per le seguenti ragioni:

7. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata
 non effettuata perché non risultano atti registrati
 non effettuata perché non necessaria
 l'acquisizione sarà effettuata a breve

8. acquisizione copia della documentazione bancaria:

- individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;
 non individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti;

iniziative intraprese o previste per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti:

accesso all'Anagrafe dei Rapporti di Conto o di Deposito (c.d. Anagrafe dei conti correnti) tramite richiesta d'informazioni all'Agenzia delle Entrate (trattandosi di conti della fallita e non di terzi);

richiesta d'intervento del PM a seguito di prima notizia di fatto di reato;

altro: _____ ;

rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio:

richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;

richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi;

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altro documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

richiesta ex art. 119 t.u.b.;

esposto alla Banca d'Italia;

ricorso all'Arbitro Bancario;

azione giudiziale;

richiesta d'intervento del PM;

altro: _____ ;

9. acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

10. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

11. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori della fallita dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F.definitiva;

12 audizione degli amministratori della società;

- effettuata (è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione)
- gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:
 - gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;
 - il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
 - è stata / sarà richiesta la convocazione da parte del giudice delegato ex art.49 L.F. con l'ausilio della Forza Pubblica ai sensi dell'art.68 c.p.c. per la sua comunicazione;

13 audizione di dipendenti o altre persone informate;

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- prevista l'audizione a breve termine;

14 sintetiche informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio:

;

15 prime informazioni anche di carattere indiziario sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto:

;

16 prime informazioni su società controllate o partecipate dalla fallita e su società controllanti o collegate alla fallita e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

;

17. informazioni su altri fallimenti che presentano profili di collegamento con il fallimento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore fallimentare):

;

18. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

;

19. prime indicazioni in ordine all' ammontare, allo stato stimabile, del passivo fallimentare e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente, allo stato, solo in termini di previsione di prevalenza:

;

20. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se è oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):

;

21. informazioni sui rapporti pendenti:

22. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa fallita:

23. prime valutazioni, in base a un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore, con prima indicazione delle voci che si ritengono di fare oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.33 L.F. finale nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nelle prospettive dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto:

;

In particolare il curatore dovrà **per ciascun anno** rettificare i bilanci, individuando analiticamente le poste "scorrette" e dirette ad occultare la perdita del capitale e dovrà indicare se e in che misura queste operazioni di *maquillage* contabile hanno consentito di aggravare il dissesto.

24. prime indicazioni in ordine alle cause del dissesto:

;

25 sussistenza di elementi indiziari o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico da approfondire che depongano per la sussistenza delle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite (con riserva di esame compiuto in sede di relazione ex art.33, comma 1, L.F. finale):

- mancata osservanza da parte dell'amministratore degli obblighi previsti dall'art. 49 L.F.:
;
- mancata consegna delle scritture contabili: ;
- bancarotta documentale: ;
- distrazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda: ;
- distrazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo:
;
- distrazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi non congrui:
;
- distrazione di beni oggetto di locazione finanziaria: ;
- distrazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo: ;
- distrazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo: ;
- distrazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica: ;;
- distrazione mediante accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica:
;
- distrazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo: ;;
- distrazione o cagionamento doloso del fallimento mediante fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per falsità dei valori dichiarati: ;
- bancarotta preferenziale: ;
- bancarotta semplice mediante aggravamento del dissesto con colpa grave o astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio : ;
- bancarotta semplice mediante consumazione di notevole parte del patrimonio con operazioni manifestamente imprudenti : ;
- ricorso abusivo al credito: ;

- cagionamento del fallimento della società per effetto di operazioni dolose rappresentate dal sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali): ;
- cagionamento del fallimento della società per effetto di altre operazioni dolose: ;
- altre fattispecie: ;

26 verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex art. 33, comma 1, L.F. finale, eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore ex art. 32 c.2 L.F., in particolare in ordine a:

- a. individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti ;
- b. analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni con evidenziazione di eventuali rilevanti anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione di fallimento e con indicazione, in caso di assenza di scritture contabili, della possibilità d'individuare i fornitori dell'impresa fallita e di ricostruire, attraverso l'acquisizione delle relative schede contabili intestate alla fallita, l'ammontare globale delle forniture effettuate a favore della stessa in ciascuno degli ultimi anni (per ricostruire in tal modo i ricavi di esercizio con conseguente onere degli amministratori di dimostrarne la relativa destinazione) ;
- c. rilevamento di eventuali costi specifici di produzione, tipici del settore di attività, in base al cui andamento nel corso degli ultimi esercizi sia possibile calcolare con metodo induttivo (sulla base delle informazioni ricavabili da bilanci relativi ad esercizi precedenti) l'entità dei ricavi che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento, con conseguente confronto di tale risultato con i ricavi dichiarati al fine d'individuare scostamenti così rilevanti da assumere, in assenza di plausibili giustificazioni, valore indiziario di condotte distrattive ;
- d. acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale od a soggetti collegati ;
- e. individuazione di cessione di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza

di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato

;

- f. individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca) ;
- g. individuazione di pagamenti preferenziali ;
- h. individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili ;

28. assistenza tecnica che il curatore ritiene necessaria per il compimento degli approfondimenti sopra indicati:

il curatore non ritiene necessaria alcuna nomina di coadiutore ex art. 32, comma 2, L.F. rientrando gli approfondimenti necessari, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo dell'attività occorrente, nella normale attività del curatore fallimentare: ;

il curatore ritiene opportuna la nomina di un coadiutore ex art.32, comma 2, L.F. : ;

il curatore ritiene opportuna, per le dimensioni dell'impresa fallita e per la quantità e qualità delle verifiche da compiere, l'affiancamento di una società di revisione: ;

il curatore ritiene opportuna, per la complessità della vicenda, l'autorizzazione a farsi affiancare, già nella fase della raccolta degli elementi da segnalare alla Procura della Repubblica, da un avvocato penalista specializzato nella materia per l'esercizio di tutte le facoltà attribuite alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari (ivi comprese il compimento diretto d'indagini difensive, prospettazione all'ufficio inquirente di atti d'indagine e di iniziative cautelari): ;

il curatore ritiene opportuna, delineandosi concreti profili di responsabilità civile e risultando i soggetti interessati capienti patrimonialmente, l'autorizzazione a nominare un avvocato civilista per un primo approfondimento ed adeguata individuazione delle verifiche preliminari da compiere per l'impostazione corretta dell'azione: ;

Livorno, / /20

Il Curatore Fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE FALLIMENTARE

N. ____/201_ R.G. fallimenti

Livorno, _____.

OGGETTO: relazione ex art 33, primo comma L.F. relativa al fallimento:

XXX

(da depositare entro 60 giorni dalla esecutività dello stato passivo)

Al Giudice Delegato del Fallimento

Il sottoscritto _ nominato curatore fallimentare della procedura di cui all'oggetto, deposita la relazione ex art 33 L.F. rispondendo ai quesiti di seguito indicati.

1. Quesito: Cause e circostanze del fallimento
2. Quesito: Diligenza del fallito o del legale rappresentate della società fallita nell'esercizio dell'impresa:
3. Quesito: se il fallito o l'amministratore della società fallita ha depositato in tutto o in parte le scritture contabili e il bilancio e se il deposito avvenne nei termini:
4. Quesito: l'elenco analitico dei libri e delle scritture contabili tenuti dall'impresa e/o depositate:
5. Quesito: se la tenuta dei suddetti libri e scritture contabili è stata regolare e completa durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata (artt. 217, co. 2 e 224 l.f.):
6. Quesito: In caso di omesso deposito dei libri e delle scritture se risultano elementi idonei a stabilire la loro pregressa tenuta o la loro sottrazione o distruzione (artt. 216, co.2 e 223, Co. l.f.):
7. Quesito: Se le scritture contabili hanno consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (art.216, co. 1 e 223, Co. 1 l.f.):
8. Quesito: Se il fallito abbia rispettato l'obbligo di comunicare ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio:
9. Quesito: Se il fallito e/o l'amministratore della società fallita o i prossimi congiunti risultano già falliti in precedenza, indicando il numero del fallimento e le generalità del curatore;
10. Quesito: L'ammontare del passivo denunciato dal fallito (o dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio)
11. Quesito: Il complessivo ammontare del passivo accertato, nonché l'indicazione analitica della natura ed entità dei crediti ammessi al passivo, distinguendosi tra crediti

ammessi in via definitiva e crediti ammessi con riserva (ove la verifica dello stato passivo non sia stata ancora ultimata, l'ammontare delle domande di ammissione nonché la natura ed entità dei singoli crediti). Nell'ipotesi di discordanza fra passivo denunciato (o debiti risultanti dall'ultimo bilancio) e passivo accertato, ne verrà spiegata la causa;

12. Quesito: Il periodo in cui il passivo accertato si è accumulato:

13. Quesito: L'ammontare dell'attivo denunciato dal fallito:

14. Quesito: L'ammontare dell'attivo potenziale o accertato, distinguendosi tra:

a) beni mobili (macchinari attrezzature, materie prime, prodotti semilavorati prodotti finiti, arredamento della casa di abitazione), di cui sarà indicato il tasso di svalutazione stabilito nel corso dell'inventario;

b) beni immobili (specie, ubicazione, epoca, modo del loro acquisto e prezzo pagato dal fallito) in particolare precisando se e quali beni siano pervenuti da successione ereditaria o donazione;

c) obbligazioni attive (per i titoli di credito in portafoglio precisare se esse appaiano riferirsi a rapporti sottostanti veri e reali);

15. Quesito: Se risultino denunciati creditori inesistenti (artt. 220 e 226 l.f);

16. Quesito: Per il caso che risulti una mancata corrispondenza tra i beni inventariati e quelli di cui sia accertata la disponibilità, quale sia la sorte dei beni non rinvenuti;

17. Quesito: L'ammontare della perdita (allegare il conto profitti e perdite);

18. Quesito: Eventuali poste in bilancio anomale ed indicative di attività sospette, sottofatturazioni, sopravvalutazioni di magazzino, esistenza di contabilità "in nero", eventuale mancanza in bilancio o nella contabilità di poste che viceversa avrebbe dovuto essere iscritte (ad esempio: mancanza di ammortamenti; mancata svalutazione di crediti; rivalutazioni monetaria di cespiti, non consentite dalla legge);

In particolare il curatore dovrà per ciascun anno rettificare i bilanci, individuando analiticamente le poste "scorrette" e dirette ad occultare la perdita del capitale e dovrà indicare se e in che misura queste operazioni di *maquillage* contabile hanno consentito di aggravare il dissesto.

19. Quesito: Se nell'imminenza della dichiarazione di fallimento e comunque in periodo di dissesto l'imprenditore fallito, gli amministratori della società fallita o persone a costoro collegate hanno iniziato nuove attività economiche nel medesimo settore o avvalendosi delle medesime strutture operative, o comunque hanno alienato beni precisando il loro valore, l'identità degli acquirenti, il corrispettivo della vendita e se esso risulta riversato nelle casse dell'impresa; individuare altresì i nominativi degli ex dipendenti dell'impresa fallita e l'identità dell'eventuale nuovo datore di lavoro e, successivamente, verificare se vi sono collegamenti tra i titolari dell'impresa fallita e i titolari della nuova impresa;

20. Quesito: Se le somme incassate dall'impresa fallita nell'imminenza della dichiarazione di fallimento o versando in stato di decozione siano state riversate nelle casse dell'impresa, sia nel caso in cui i predetti incassi derivino dalla riscossione di crediti, sia quando esse sono il frutto di vendite di beni e/o servizi dell'impresa fallita;

21. Quesito: L'elenco analitico dei pagamenti eseguiti, in costanza dello stato di insolvenza,

indicandone in particolare:

- le correlative ragioni di credito,
- le scadenze dei debiti pagati,
- se i pagamenti sono stati effettuati a seguito di esercizio, da parte dei creditori, di azioni giudiziarie.

22. Quesito: Notizie su istituti bancari e vari enti finanziatori circa i rapporti di credito con l'impresa fallita e descrizione dettagliata dei rapporti intercorsi e del loro ulteriore sviluppo, anche al fine di evidenziare ipotesi di ricorso abusivo al credito; in particolare, se i debiti verso una o più aziende di credito siano stati contratti o siano aumentati in una fase in cui l'impresa già versava in stato di insolvenza e, quindi, se la concessione di credito da parte della banca sia stata conforme ai principi di sana e prudente gestione oppure avventata;

23. Quesito: L'esistenza di certificati di deposito, dossier titoli, polizze assicurative, libretti di risparmio al portatore o nominativi nella disponibilità del fallito o di persone a lui legate da vincoli di parentela o di altra natura:

24. Quesito: Se risultano posti in essere contratti di affitto di azienda, chi ne sono stati i contraenti, se vi sono rapporti di parentela o dipendenza con questi ultimi, l'emergenza di altri rapporti abilitanti ipotesi di interposizione fittizia di persona fisica o giuridica e di occultamento e/o distrazione di beni, indicando in particolare se i canoni di affitto risultano pagati e riversati nelle casse dell'impresa e se gli stessi sono congrui:

25. Quesito: Se l'impresa ha fatto ricorso al credito privato e in quale misura, indicandone modalità e contenuti:

26. Quesito: Nel caso di società, quale è stata la composizione della proprietà della data della costituzione a quella del fallimento, indicando cronologicamente le generalità complete di tutti i soci e precisando l'ammontare delle partecipazioni:

27. Quesito: La cronologia dell'amministrazione e del controllo con elenco completo di amministratori e sindaci:

28. Quesito: l'esistenza di amministratori e/o soci di fatto, prestanome specificando per ognuno le generalità ed il ruolo svolto

29. Quesito: Nome e domicilio dei principali dipendenti del fallito compresi i quadri, i dirigenti e gli eventuali institori:

30. Quesito: Le cause del fallimento e le spiegazioni fornite dal fallito per giustificare il dissesto:

31. Quesito: Se l'impresa fallita ha ricevuto pubblici contributi precisandone l'ammontare e la destinazione:

32. Quesito: Se siano intervenute prima del fallimento verifiche fiscali o se siano stati notificati avvisi di accertamento, che verranno acquisiti in copia e quali fatti significativi emergono dai predetti atti della Amministrazione finanziaria;

33. Quesito: Se risultano ulteriori episodi - diversi da quelli precedentemente elencati - di distrazione, occultamento, dissimulazione distruzione o dissipazione di beni anche mediante

rimborsi finanziamenti soci, prelievi da parte dei soci o degli amministratori senza titolo, (artt. 216, co. 1 n. 1 e 223, co. 1 l.f.):

34. Quesito: quale sia la reale consistenza della cassa e del magazzino e quale sia lo scostamento rispetto ai dati dichiarati dal fallito o risultanti dall'ultimo bilancio;

35. Quesito: quale sia la posizione dell'impresa fallita con l'erario negli ultimi 5 anni, come risultante dal cassetto fiscale o dagli atti di accertamento, specificando l'entità e la natura dei tributi evasi, distinti per tipo di tributo e per anno fiscale:

36. Quesito: Altre notizie rilevanti (data di inizio dell'attività; dimensioni dell'azienda; sua organizzazione, capitali investiti, precisando le quote immesse nell'azienda direttamente dal fallito e le quote ottenute da terzi ed a quale titolo; durata media del ciclo produttivo; scarto tra costi e ricavi; incidenza delle spese generali; produzione e utili realizzati nel triennio anteriore alla dichiarazione del fallimento; eventuali rapporti societari di fatto tra il fallito ed altri soggetti):

37. Quesito: Responsabilità di terzi nella causazione o nell'aggravamento del dissesto o comunque per eventuali illeciti ai danni dell'impresa fallita; se la società fallita ha un collegio sindacale o un organo di controllo, eventuali responsabilità dei sindaci, degli organi di controllo e dei soci

38. Quesito: Atti già impugnati dai creditori

39. Quesito: Atti che il curatore intende impugnare

Il curatore fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO
ORDINANZA VENDITA IMMOBILIARE
Fall.to n. */201*
***NOME FALLIMENTO**

Il Giudice Delegato dott. *

- visto il programma di liquidazione **e le relative integrazioni predisposte dal Curatore ed** approvato/e dal Comitato dei Creditori (dal G.D. in via surrogatoria ex art 41 4° comma l.f. attesa la Assenza/inoperatività del CDC);
- vista la perizia di valutazione dell'immobile sito in * via * di proprietà della società fallita *;

o r d i n a

la vendita al miglior offerente del seguente immobile di proprietà della società fallita sito in * Via * identificato al *, con modalità telematica asincrona alle condizioni indicate nel “*Regolamento per la partecipazione alle aste immobiliari telematiche del Tribunale di Livorno – Sezione Procedure Concorsuali*” (in seguito “**Regolamento**”) (scaricabile al seguente link: <https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/9d18dbaf1ae46f7b1ec065e309311ac5.pdf>) e riportate nel VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE NELLE VENDITE TELEMATICHE, (scaricabile al seguente link: http://www.tribunale.livorno.it/documentazione/D_14687.pdf) allegate sub A (ndr. sarà cura del curatore scaricare detti documenti ed allegarli sub A alla ordinanza), e di quelle indicate ai paragrafi successivi.

BENI OGGETTO DI VENDITA

Lotto 1: DESCRIZIONE

Dati catastali:

Conformità catastale:

Conformità urbanistica:

Regime Fiscale: Vendita soggetta ad IVA.

Il bene immobile è analiticamente descritto nella relazione di stima redatta da * perito della Procedura e risale al momento della stesura della stessa; alla stessa relazione si rinvia anche per l'individuazione di eventuali oneri, vincoli e pesi, servitù attive o passive gravanti sugli immobili oggetto di vendita a qualsiasi titolo, anche di natura fiscale e urbanistica.

La relazione di stima, gli allegati planimetrici e fotografici ed eventuali altri documenti sono disponibili sul sito internet www.astetelematiche.it, www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.livorno.it nonché sul sito

www.pvp.giustizia.it, e/o possono essere richiesti al Curatore.

Stato di possesso: l'immobile è libero/l'immobile è occupato da *.

PREZZO BASE DI OFFERTA

Il prezzo base di vendita dell'immobile è di euro * su un valore di stima di euro *.

RILANCIO MINIMO

Il rilancio minimo ammissibile è pari ad euro *.000,00.

CONDIZIONI DI VENDITA:

- il bene immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà all'atto della consegna che avverrà successivamente al trasferimento, libero da debiti, oneri, pesi e vincoli, obbligazioni; non potranno invece essere oggetto di cancellazione gli eventuali vincoli trascritti quali: domande giudiziali, fondi patrimoniali o sequestri penali;
- le spese inerenti la vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- rimarrà a carico dell'acquirente ogni eventuale responsabilità e/o obbligo previsto dalle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza, sanitaria, di prevenzione degli incendi, di tutela dell'atmosfera, delle acque e del suolo dall'inquinamento, di tutela dall'inquinamento acustico e di smaltimento dei rifiuti, nonché, ove necessario, la messa a norma delle attrezzature; tale elencazione si intende esemplificativa e non tassativa rinunciando altresì l'offerente a qualsiasi garanzia in merito da parte della Curatela.

MODALITÀ DI VENDITA

La vendita si svolgerà con la **modalità asincrona** mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Il curatore provvederà all'aggiudicazione al miglior offerente, stilando apposito verbale, entro il giorno immediatamente successivo alla scadenza della gara.

Non verranno, in ogni caso, prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, qualunque sia il prezzo offerto.

Per lo svolgimento della vendita telematica il curatore si avvarrà dei servizi offerti dal gestore della vendita telematica individuato nella società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.. (o altro gestore delle vendite telematiche)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le modalità di partecipazione e di iscrizione alla gara, di seguito sintetizzate, sono descritte nel

“Regolamento per la partecipazione alle aste immobiliari telematiche del Tribunale di Livorno – Sezione Procedure Concorsuali” (in seguito **“Regolamento”**) allegato sub A.

Il giorno stabilito per l’inizio delle operazioni di vendita telematica il Professionista Delegato procederà all’esame delle offerte tramite il portale www.astetelematiche.it.

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica ed allo svolgimento dell’eventuale gara avrà luogo esclusivamente tramite l’area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali, con la precisazione che in caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente l’aggiudicazione potrà essere disposta a suo favore.

CONTENUTO DELLE OFFERTE

L’offerta di acquisto deve:

- (1) essere redatta in forma di documento informatico e dovrà contenere i dati identificativi previsti dall’art. 12 del D.M. 32/2015, a tal fine sarà possibile utilizzare lo strumento messo a disposizione dal gestore della venditotelematica;
- (2) l’offerta con i documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica, inviandola all’indirizzo pec del Ministero della Giustizia “offertapvp.dgsia@giustiziacerit.it”
- (3) essere sottoscritte digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015 esclusivamente dal soggetto offerente, da un suo procuratore speciale, rappresentante legale o da un avvocato munito di procura.
- (4) L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerta dovrà **necessariamente essere relativa al medesimo lotto**, per cui, laddove venga presentata un’offerta per un diritto reale minore sebbene oggetto della vendita sia la piena proprietà, la stessa dovrà ritenersi irricevibile.

All’offerta dovranno essere **allegati**:

- (a) copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- (b) la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura fallimentare dell’importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- (c) se il soggetto **offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni**, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all’esito

dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

(d) se il soggetto offerente è **minorenne**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

(e) se il soggetto offerente è un **interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;

(f) se il soggetto **offerente è una società o persona giuridica**, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

(g) se **l'offerta è formulata da più persone**, copia anche per immagine, della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

(h) L'offerente dovrà indicare nell'offerta telematica il CRO o il TRN del bonifico effettuato per il versamento della cauzione.

(i) L'offerente deve procedere al **pagamento del bollo** dovuto per legge (attualmente pari ad euro 16,00) con modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R. 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel «Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica» presente sul modulo web «Offerta telematica» del Ministero della Giustizia.

MODALITÀ DI VERSAMENTO ANTICIPATO DELLA CAUZIONE

Il versamento della cauzione, nella misura non inferiore al 10% del prezzo offerto, deve avvenire anticipatamente ed esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Procedura e recante codice IBAN * specificando nella causale del bonifico RG N. */20* Tribunale Livorno - cauzione.

La suddetta cauzione verrà imputata in conto prezzo in caso di aggiudicazione, ovvero restituita all'offerente a seguito dell'esclusione dello stesso dalla procedura di aggiudicazione. La restituzione avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto di provenienza.

Il bonifico, dovrà essere effettuato in modo tale che la somma sia presente sul conto corrente intestato alla procedura entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica.

Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il curatore non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla Procedura Fallimentare, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Modalità di svolgimento della gara

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara sarà effettuato dal curatore attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore della vendita. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal curatore nella data ed all'orario indicati nell'avviso con riferimento all'udienza di vendita telematica. La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica che dovrà essere indicato nell'avviso di vendita, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta, precisando che anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

Nell'ipotesi di presentazione di più offerte valide il curatore aprirà la gara telematica tra gli offerenti. Gli offerenti potranno effettuare rilanci attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal gestore. In questo caso le offerte minime in aumento saranno pari ad euro *.

Il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e con SMS. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al curatore l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.

2. La deliberazione sulle offerte avverrà:

In caso di offerta unica

- Qualora sia stata proposta un'unica offerta valida pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta e il bene aggiudicato all'unico offerente; non saranno accolte, invece, per nessun motivo, offerte di acquisto inferiori al prezzo base.

In caso di pluralità di offerte

- Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta;

- Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il curatore dispone l'aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma: (i) a parità di prezzo offerto, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile; (ii) a parità di prezzo offerto e di termine per il versamento del saldo prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda la cauzione di maggiore entità; (iii) a parità di prezzo offerto, di termine per il versamento del saldo e di cauzione, sarà prescelta l'offerta per prima presentata.

3. Aggiudicazione provvisoria

Terminata la gara viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta valida. Le comunicazioni ai partecipanti alla gara ed all'aggiudicatario verranno effettuate nei termini e nei modi

espressamente illustrati nel Regolamento.

4. Termini di versamento del saldo prezzo

Il termine per il versamento del saldo prezzo, dei diritti d'asta, pari ad euro * + Iva, nonché degli ulteriori oneri diritti e spese, non potrà essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione.

Il bene sarà trasferito all'aggiudicatario mediante atto pubblico ai rogiti di un notaio individuato dal Curatore il cui nominativo sarà fornito il giorno dell'aggiudicazione/con decreto di trasferimento emesso dal Giudice Delegato (ndr. secondo quanto previsto nel Programma di liquidazione) – a seguito del versamento del saldo prezzo, detratta la cauzione già versata, da eseguire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Procedura.

Riguardo alle spese di trasferimento si fa presente che tutte le spese relative alle formalità della trascrizione e voltura dell'atto di trasferimento, le imposte – imposta di registro o imposta sul valore aggiunto – connesse al trasferimento del diritto reale sull'immobile, nonché i diritti d'asta, il costo notarile dell'atto di trasferimento e le spese allo stesso collegate, sono a carico dell'aggiudicatario.

In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, delle spese connesse, dei diritti d'asta, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione versata.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice Delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, con la sola eccezione dei “Gravami non cancellabili”.

5. Pubblicità

Della vendita sarà data pubblica notizia mediante:

- pubblicazione dell'avviso di vendita e dei documenti ritenuti utili alla vendita dal Curatore sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno 60 giorni prima del termine di avvio della gara;
- pubblicazione sul quotidiano locale, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima del termine dell'avvio della gara, di un avviso, redatto in conformità al modello pubblicato sul sito del Tribunale;
- pubblicazione dell'avviso di vendita e dei documenti ritenuti utili alla vendita dal Curatore, almeno 60 giorni prima del termine di avvio della gara sul sito internet ufficiale del Tribunale di Livorno www.tribunale.livorno.it e sul sito internet www.astegiudiziarie.it, regolarmente iscritto nell'apposito elenco Ministeriale¹;

6. Visite.

Per ulteriori informazioni inerenti la vendita e per visitare gli immobili è possibile rivolgersi al Curatore Dott. *, con studio in * Via *, contattandolo ai seguenti recapiti:

Telefono al numero * - Mail: * - PEC: *

¹ Il curatore potrà altresì suggerire la pubblicazione sul sito internet per le vendite giudiziarie convenzionato con il Tribunale del luogo ove è ubicato l'immobile,

La visita dell'immobile potrà essere richiesta anche tramite il portale delle vendite pubbliche raggiungibile anche cliccando l'apposito link "RICHIEDI PRENOTAZIONE VISITA" presente sulla scheda di ciascun bene in pubblicità sul sito www.astegiudiziarie.it.

CARATTERISTICHE DELL'ACQUISTO COATTIVO

La partecipazione alla gara comporta, da parte degli offerenti e degli aggiudicatari, l'accettazione incondizionata delle condizioni di vendita.

L'acquisto mediante pubblica gara presenta alcune peculiarità, che chi intenda parteciparvi è tenuto a conoscere. Così, se non è necessario preoccuparsi, come invece normalmente avviene, dell'esistenza di pignoramenti e/o iscrizioni ipotecarie (che nel caso di specie certamente esistono, ma che verranno cancellati con spese a carico della Procedura pochi giorni dopo l'emissione dell'atto di trasferimento), è fondamentale, invece, dare preventiva attenta lettura alla relazione di stima del perito (*) che, al pari dell'Avviso di vendita, della presente ordinanza e dei suoi allegati (la partecipazione alla gara presuppone infatti la conoscenza integrale di tutti i predetti documenti), potrà essere visionata, oltre che in Cancelleria e presso lo Studio del Curatore, anche attraverso la consultazione dei siti internet sopra indicati e ciò in quanto:

- l'acquisto avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con le relative pertinenze e servitù, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, senza alcuna garanzia per vizi, mancanza di qualità e/o irregolarità urbanistiche, a corpo e non a misura, così che eventuali differenze di metratura, nonché vizi, mancanze di qualità o difformità, che venissero a riscontrarsi nell'immobile oggetto di vendita non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo;
- la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo;
- l'aggiudicatario subentrerà nei diritti della società fallita proprietaria verso chiunque vantati e a qualunque titolo, con tutte le pertinenze, i vincoli ed i limiti che erano propri di quest'ultima;
- eventuali abusi urbanistici dovranno essere regolarizzati a cura e spese dell'aggiudicatario, ove le normative di tempo in tempo vigenti lo consentano; in difetto, l'immobile dovrà essere rimesso in pristino sempre a spese dell'aggiudicatario l'esistenza di eventuali vizi per mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle norme vigenti e quelli connessi alle spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcuna risarcimento indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- l'immobile è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che, ove esistenti al momento della vendita, saranno cancellati a cura e spese della procedura; non potranno invece essere

oggetto di cancellazione gli eventuali vincoli trascritti quali: domande giudiziali, fondi patrimoniali o sequestri penali.

- L'aggiudicatario risponde in solido con il debitore per le spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente

Livorno, *.*.20**

Il Giudice Delegato

Dott. *

*** ESPERIMENTO DI VENDITA**

GIUDICE DELEGATO: DOTT.

CURATORE: DOTT.

VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Il Curatore della Procedura in epigrafe, Dott. *, con studio in Livorno, Via *

AVVISA

che procederà alla vendita telematica asincrona dei beni immobili della procedura di seguito meglio descritti ed invita i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili di acquisto, alle condizioni stabilite nell'ordinanza di vendita emessa dal Giudice Delegato e di quelle indicate ai paragrafi successivi.

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA

Lotto 1: *

Stato di possesso: *

Dati catastali: *

Conformità catastale: *

Conformità urbanistica: *

Prezzo base di vendita: * (*) su un valore di stima di euro * (*/*).

Offerta minima: euro * (* /*)

Cauzione: pari o superiore al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base)

Rilancio minimo: euro *.000,00

Regime Fiscale: Vendita soggetta ad IVA.

Gestore della vendita telematica: es. Aste Giudiziarie in Linea Spa (Tel: 0586/095310 o 0586/20141 mail vendite@astegiudiziarie.it) attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società sul sito www.astetelematiche.it.

IBAN sul quale versare la cauzione: *

Termine per la presentazione delle offerte: Gli interessati sono invitati a partecipare alla gara di vendita con modalità telematica che si aprirà il giorno _____ alle ore 12:00 e terminerà il giorno _____ alle ore 12:00, salvo quanto appresso.

Le offerte si svolgeranno in modalità asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il curatore abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per

dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Gli interessati potranno, **gratuitamente**:

- acquisire, dal Curatore, informazioni sullo stato del bene, sulle modalità per visionare l'immobile e sulle modalità per partecipare alla vendita;
- ricevere assistenza, dal Gestore della vendita telematica, per la presentazione dell'offerta telematica.

Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere dato ad Agenzie immobiliari o ad altri soggetti, né per vedere l'immobile né per qualsiasi altra attività.

Ogni ulteriore informazione (tra cui: destinazione urbanistica, regolarità edilizia, ecc.) è desumibile dalla relazione di stima, che ciascun interessato ha l'obbligo di esaminare unitamente all'ordinanza di vendita e suoi allegati, nonché dalle informazioni che saranno rilasciate dal Curatore.

Per ulteriori informazioni e per visitare l'immobile gli interessati potranno contattare il seguente recapiti:

Telefono: * -Mail: * -PEC: *.

Per le condizioni e modalità di vendita, le modalità di partecipazione alla gara, contenuto delle offerte, criteri di aggiudicazione e caratteristiche dell'acquisto si rinvia alla ordinanza di vendita e suoi allegati nonché alla perizia di stima redatta da * questi tutti documenti che la partecipazione alla gara impone di conoscere.

Si informano altresì gli interessati che il Tribunale, previa fissazione di appuntamento, contattando il seguente indirizzo mail assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it mette a disposizione gratuitamente, un servizio per l'assistenza alla redazione della offerta telematica.

Le modalità di tale servizio sono indicate nella home page del sito del Tribunale di Livorno (<http://www.tribunale.livorno.it>) alla seguente icona:



**UFFICIO DI ASSISTENZA
ALLE VENDITE TELEMATICHE**

PIANO PRIMO | STANZA N. 244
(presso la Sezione Esecuzioni)

Chi vuole presentare l'offerta per una vendita telematica
può ricevere **ASSISTENZA GRATUITA**, recandosi in Tribunale,
previo appuntamento, da richiedere al seguente indirizzo mail:
assistenza.astetelematiche@tribunale.livorno.it

Livorno, *.*.20**

Il Curatore

Dott. *